Per quanto riguarda i criteri di valorizzazione dei beni (articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019), si evidenzia quanto segue:

* l’erogazione liberale in natura deve essere quantificata sulla base del valore normale del bene, definito ai sensi dell’art. 9 del Tuir, ovvero assumendo il prezzo o corrispettivo che viene mediamente praticato sul mercato per i beni e i servizi della stessa specie o simili, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi;
* nel caso specifico dei beni strumentali il riferimento è al costo residuo non ammortizzato al momento del trasferimento;
* nei casi di beni prodotti o scambiati da imprese, rileva il minor valore tra quello normale e quello attribuito alle rimanenze ai sensi dell’art. 92 del Tuir.

In ipotesi diverse e qualora il bene abbia un valore superiore a 30.000 euro è necessario che il donatore acquisisca una perizia giurata di stima con data non anteriore a 90 giorni dal trasferimento del bene.

Per quanto riguarda la documentazione da approntare, è necessario:

* una dichiarazione scritta da parte del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con l’indicazione dei relativi valori e la perizia di stima ove prevista;
* una dichiarazione scritta dell’ente destinatario dell’erogazione contenente l’impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti per lo svolgimento delle attività atte all’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale direttamente collegate all’”Emergenza Covid-19 – Protezione Civile”.